Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Sabato, 25 aprile** — **Numero 98.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 180 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, la quale dà facoltà al Governo del Re di provvedere intorno all'imposizione dei tributi delle popolazioni indigene della Colonia;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'esercizio finanziario 1908-909 le popolazioni indigene della Colonia Eritrea sono tenute a corrispondere l'annuo tributo nella misura indicata nell'unita tabella.

Art. 2.

I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario sopra citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *il guardasigilli:* ORLANDO.

TABELLA *dei tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene dell'Eritrea, durante l'esercizio 1908-909.*

I. — Commissariato regionale dello Hamasen.

Paesi autonomi	L. 8,487
Carnescim	» 15,000
Dembesan	» 15,011
Decatescim	» 5,251
Loggo Ceuà	» 11,840
Scioattè Anseba	» 9,425
Saharti	» 6,361
Mènabe Zerai	» 4,885
Cabassa Ceuà	» 5,240
Lamza	» 4,860
Tacchelè Aggabà	» 4,655
Uoccarti	» 1,985
Totale per il Commissariato regionale dello Hamasen	L. 93,000

II. — Commissariato regionale del Seraè.

Mai Tacalà	L. 4,880
Teramni	» 700
Dubub	» 3,100
Gueccià	» 3,300
Arfè Grottò	» 1,500
Decchì Dighnà	» 300
Decchì Melgà	» 1,300
Uistè Gultì	» 900
Anaghir	» 2,300
Afelba	» 1,400
Villaggi Temzà	» 600
Ad Arfì	» 1,500
Medri Uod Seberà	» 8,900
Cunò Redà	» 3,500
Decchì Aitaès	» 1,000
Quollà Seraè	» 1,300
Dembelàs	» 7,800
Seffà	» 6,020
Liban	» 2,500
Zellimà	» 9,200
Totale per il Commissariato regionale del Seraè	L. 62,000

III. — Commissariato regionale dell'Acchelè Guzai.

a) Distretti abissini:

Merettà Sebenè	L. 7,750
Aret	» 7,000
Tedrer	» 5,550
Haddeeti	» 6,200
Mezhè	» 5,800
Zanadegle	» 5,500
Decchì Dighnà	» 4,800
Egghelà Hamès	» 4,700
Robrà	» 4,950
Decchì Ghebrì	» 4,200
Decchì Ad Mocom	» 4,300
Enganà	» 3,300
Egghelà Hazin	» 3,300
Merettà Caieh	» 2,650
Zebaonti	» 2,000
Dericien	» 1,700
Decchì Zeresenai	» 1,300
Decchì Tehesctà	» 700
Totale distretti abissini	L. 75,700

b) Tribù mussulmane

Teroa Bet Sarah	L. 3,200
Lelisc	» 3,000
Assalissàn	» 3,150
Assacheri	» 2,300
Fogorotto	» 2,300
Bet Fachih	» 1,700
Edda	» 1,300
Baradotta	» 1,000
Nasabat Arè	» 550
Engaghè Sermarè	» 250
Rezamara	» 50
Totale tribù mussulmane	L. 18,800

Totale per il Commissariato dell'Acchelè-Guzai L. 94,500

IV. — Commissariato regionale del Barca.

a) Beni-Amer:

Dega	L. 20,000
Ad Alì Bachit	» 11,700
Ad Omar	» 10,050
Ad Ibrahim	» 4,500
Lebet	» 4,160
Tohas	» 3,920
Ad Saleh	» 3,900
Ad Faiadab	» 4,000
Ad Gultana	» 2,700
Ad Tauliab	» 1,410
Ad Auadab	» 1,000
Ad Alì	» 950
Sincat Chinab	» 870
Ad Nasch	» 800
Elman	» 390
Totale Beni-Amer	L. 70,350

b) Altre tribù:

Ad Ocud	L. 15,500
Ad Sceraf	» 4,000
Sabderat	» 3,000
Algheden	» 2,000
Elit	» 500
Ad Scech di Garabit Ensà	» 1,050
Bitama	» 200
Aesc	» 150
Sciucria del Gasc	» 400
Totale altre tribù	L. 26,800

Totale per il Commissariato regionale del Barca L. 97,150

V. — Commissariato regionale di Cheren.

a) Bet Tarchè:

Sucuneiti	L. 4,000
Ad Hadembes	» 1,950
Ad Zamat	» 7,440
Bet Gabrù	» 1,300
Totale Bet Tarchè	L. 14,690

b) Bet Taquè:

Ad Samaracion	L. 900
Ad Sciafa	» 3,500
Ad Gabscia	» 6,500
Ad Feza	» 3,800
Totale Bet Tarchè	L. 14,700

c) **Mensa:**

Bet Ebrahè	L. 2,000	
Bet Soiahan	» 1,650	
Totale Mensa	L. 3,650	

d) **Maria:**

Maria Rossi	L. 15,910	
Maria Neri	» 21,200	
Totale Maria	L. 37,110	

e) Distretti abissini:

Adirba	L. 1,070	
Decandù	» 550	
Lamacelli	» 1,600	
Debra Sina	» 500	
Totale distretti abissini	L. 3,720	

f) Altre tribù:

Ad Taclès	L. 13,560	
Begiuch	» 4,100	
Bab Giangheren	» 1,100	
Totale altre tribù	L. 18,760	
Totale per il Commissariato regionale di Cheren	L.	92,630

VI. — Commissariato regionale di Massaua.

a) Regione del Samhar - Villaggi:

Archico, Otumlo e Moncullo	L. 1,400	
Zaga	» 600	
Ailet	» 1,100	
Gumhod	» 1,150	
Asus	» 1,150	
Totale villaggi del Samhar	L. 5,400	

b) Regione del Samhar - Tribù:

Ad Ahà	L. 1,350	
Ad Sciuna	» 2,500	
Ad Ascar	» 1,900	
Afienda — Ad Nasser Ed Din	» 2,000	
Afienda — Ad Egel Scech	» 2,100	
Afienda — Ad Hababai	» 225	
Mashalit	» 7,500	
Uaria	» 6,000	
Ghedemsigà	» 1,000	
Nabarà	» 675	
Teroa Bet Mussè	» 4,000	
Totale tribù del Samhar	L. 29,250	

c) **Isola di Dahlach:**

Villaggio Dub-ello e genti Obus	L. 1,300	
» Adal	» 420	
» Selait	» 350	
» Cambibà	» 220	
» Gium-eli e genti di Aghig	» 550	
» Dasro	» 280	
» Derbuscèt	» 1,200	
» Dahlac Chebir	» 1,300	
Totale isola Dahlach	L. 5,620	

d) Altre isole:

Isola di Nocra	L. 500	
» Dohol	» 1,000	
» Norah	» 250	
Dessè	» 1,000	
Totale altre isole	L. 2,750	

e) Tribù Saho:

Bet Califa e Bet Cadi	L. 4,000	
Bet Scech Mahmud	» 4,000	
Bet Tauaccal	» 5,200	
Defer	» 3,000	
Totale delle tribù Saho	L. 16,200	
Totale per il Commissariato regionale di Massaua	L.	59,220

VII. — Commissariato regionale di Assab.

Barassoli (tribù Bascittu)	L. 500	
Beilul (tribù Afarà)	» 1,000	
Assab (tribù Ancala)	» 200	
Marghebla (tribù Aissamali)	» 500	
Chiluma (tribù Rahamantù)	» 200	
Raheita (tribù Dimitti e Burhantu)	» 600	
Totale per il Commissariato regionale di Assab	L.	3,000

VIII. — Residenza dello Scimezana

a) Distretti:

Addi Gultì	L. 3,275	
Uod Acchelè Mashàl	» 3,550	
Zeban 2°.	» 2,950	
Laalai Agruf	» 2,870	
Loggo Sarda	» 2,750	
Tahtai Agruf 2°	» 2,500	
Hadadem Ciaalò	» 2,700	
Ambesset Ghelebà	» 2,350	
Enda Dascim 2°	» 1,800	
Degghien	» 1,400	
Zeremossl	» 1,400	
Colonia cattolica	» 1,250	
Degghien Uogherà	» 1,175	
Acran	» 1,200	
Tahatai Agruf 1°	» 800	
Zeban 1°	» 900	
Senafè	» 805	
Enda Dascim 1°	» 400	
Paesi autonomi	» 250	
Colonia mussulmana di Debar Aslam	» 200	
Totale distretti	L. 34,525	

b) Tribù mussulmane:

Miniferi - Fecàt Aràh	L. 1,800	
Dassamù — Abdalla Arah	» 800	
Dassamù — Nafe Arah	» 1,400	
Dassamù — Subacom Arè	» 225	
Dassamù — Zailè Arè	» 150	
Dassamù — Mussa Harah	» 200	
Danagul - Mahalema e Mehemberà	» 100	
Gaasu — Jofisc Gascia	» 1,700	
Gaasu — Abdalla Gascia	» 1,450	
Gaasu — Assa Jofiscia	» 400	
Gaasu — Soliman Gascia	» 250	
Gaasu — Hassan Gascia	» 150	
Gaasu — Hamed Gascia	» 125	
Gaasu — Ona Omar	» 190	
Hasu — Hamedi Gascia	» 1,220	
Hasu — Mahamed Caiuia	» 400	
Hasu — Assa Ali Gascia	» 200	
Hasu — Consubi Firè	» 200	
Hasu — Mussa Ebbago	» 75	
Hasu — Assa Alila	» 200	

Debrimela	Alades	L.	300
	Lebale	»	550

Totale delle tribù mussulmane . . L. 12,085

Totale per la Residenza dello Scimezana . . . L. 46,610

IX. — Residenza del Mareb.

Mai Zadà	L.	12,555
Gundet	»	2,990
Maraguz	»	6,495
Cohain	»	8,175
Ailà	»	775
Ghebrè Merit	»	1,795
Zaid Acrolòm	»	2,555

Totale per la Residenza del Mareb . . . L. 35,340

X. — Residenza del Sahel.

a) Ad Scech:

Scech Amer Scech El Amin	L.	12,520
Scech Hamed Mahmud	»	3,300
Scech Mohamed Ali Elamin	»	2,500
Scech Mohamed Soliman Scech Ali	»	800

Totale ad Scech . . . L. 19,120

b) Ad Haseri:

Scech Soliman Ummed Leoab	L.	800
Scech Mahmud Mohamed Absad	»	250
Scech Hummed Idris Absad	»	310

Totale Ad Haseri . . . L. 1,360

c) Altre tribù:

Habab	L.	38,320
Ad Temariam	»	13,600
Ad Taura	»	2,500
Ad Maallem	»	1,000
Bet Mali	»	2,100

Totale altre tribù . . . L. 57,520

Totale per la Residenza del Sahel . . . L. 78,000

XI. — Residenza del Gasc e del Setit.

a) Baria:

Baria Heghir	L.	5,000
Baria Mogareb	»	4,000

Totale Baria . . . L. 9,000

b) Baza:

Ghega	L.	1,300
Ogonna	»	605
Leita	»	1,110
Allumù	»	1,050
Fodè	»	830
Aifori	»	100
Anagullù	»	150
Sumbarò	»	140
Sciinduli	»	150
Addi Ghiddi	»	150
Sassal	»	465
Emasa	»	600
Tauda	»	300
Selest Logodat	»	710
Lacatacura	»	190
Sogodas	»	320

Totale Baza . . . L. 8,170

Totale per la Residenza del Gasc e del Setit . . . L. 17,170

XII. — Regione degli Afar.

a) Belessua:

Bilaltu	L.	1,300
Aramisu	»	500
Assa Uaddò	»	60

Totale Belessua . . . L. 1,860

b) Damoheita Buri

Ancala	L.	2,000
Bet Assa Mohammed	»	1,000
Bet Ali Chefar	»	1,200
Bet Gaas	»	1,500
Bet Enra Ahmedu	»	600
Bet Assa Momintu	»	1,300
Frazioni dipendenti dai Damoheita	»	4,535
Isola di Hauachil	»	100

Totale Damoheita Buri . . . L. 12,235

c) Altre tribù:

Isola di Baca	L.	300
Dahimela	»	600
Hedarem	»	2,500
Damoheita di Edd	»	2,500
Omartù (Hazu)	»	900

Totale altre tribù . . . L. 6,800

Totale regione degli Afar . . L. 20,895

RIEPILOGO.

I. —	Commissariato regionale dello Hamasen	L.	93,000 —
II. —	Id. id. del Seraè	»	62,000 —
III. —	Id. id. dell'Acchelè Guzai	»	94,500 —
IV. —	Id. id. del Barca	»	97,150 —
V. —	Id. id. di Cheren	»	92,630 —
VI. —	Id. id. di Massaua	»	59,220 —
VII. —	Id. id. di Assab	»	3,000 —
VIII. —	Residenza dello Scimezana	»	46,610 —
IX. —	Id. del Mareb	»	35,340 —
X. —	Id. del Sahel	»	78,000 —
XI. —	Id. del Gasc e del Setit	»	17,170 —
XII. —	Regione degli Afar	»	20,895 —
	Totale generale tributi della colonia Eritrea	L.	699,515 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

Il numero 146 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844 per provvedimenti per la Sardegna;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, col ministro del tesoro e col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per la esecuzione del titolo I (Credito agrario) della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.
CARCANO.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO

per il Credito agrario in Sardegna.

TITOLO I.

Cassa ademprivile

CAPO I.

Costituzione e funzionamento della Cassa ademprivile.

Art. 1.

I Consigli d'amministrazione delle due Casse ademprivili, appena costituiti ai termini dell'art. 7 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, si aduneranno per preparare ciascuno lo statuto della Cassa, che dovrà essere inviato al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, entro due mesi dalla costituzione dei Consigli.

Lo statuto deve contenere:

1° le norme per la convocazione del Consiglio d'amministrazione e per la validità delle sue deliberazioni;

2° la procedura da osservare per decidere sulla concessione delle anticipazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge e sulle cautele per la destinazione agricola di esse e per la esecuzione delle opere indicate ai nn. 3 e 4;

3° le norme per l'amministrazione provvisoria dei terreni di cui al n. 1 dell'art. 1 della legge;

4° le norme per la formazione del bilancio annuale della Cassa;

5° le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione e del direttore della Cassa e le discipline relative alla nomina ed alla revoca degli impiegati.

Qualora lo statuto non sia preparato nel termine fissato nella prima parte del presente articolo, vi provvederà il Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 2.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di introdurre nello statuto di ciascuna Cassa tutte le modificazioni che reputerà convenienti.

Lo statuto è approvato con decreto Reale, promosso dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Per le successive modificazioni dello statuto di ciascuna Cassa ademprivile si seguirà la procedura indicata nell'art. 1.

Quando esse siano promosse dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio deve essere sentito il Consiglio d'amministrazione della Cassa il cui statuto si intende modificare.

Art. 4.

Il bilancio col resoconto annuale di ciascuna Cassa ademprivile è formato dal Consiglio d'amministrazione non più tardi del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce e deve essere sottoposto all'esame dei revisori, di cui nell'articolo seguente.

Il bilancio col resoconto delle operazioni compiute e con lo elenco dei mutui concessi, è inviato al Ministero d'agricoltura, industria e commercio assieme alla relazione dei revisori.

Ottenuto il nulla osta del Ministero, il bilancio di ciascuna Cassa col resoconto e l'elenco dei mutui è pubblicato gratuitamente nel foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge (testo unico).

Art. 5.

Nel gennaio di ogni anno deve essere nominato per ciascuna Cassa ademprivile un collegio di tre revisori dei conti: uno nominato dal prefetto, l'altro dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il terzo dalla Deputazione provinciale della rispettiva Provincia.

I revisori nominati dal prefetto e dal Ministero d'agricoltura devono essere funzionari dello Stato residenti nel capoluogo della rispettiva Provincia.

I revisori esaminano collegialmente il bilancio e il rendiconto delle operazioni compiute dalla Cassa ademprivile, ed hanno facoltà di riscontrare i libri dell'Istituto e i documenti che hanno relazione col bilancio e col rendiconto.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa ademprivile ha facoltà di nominare nel suo seno un vice presidente.

Quando il presidente sia assente o impedito, ne assume l'ufficio il vice presidente e, in assenza anche di questo, il consigliere più anziano.

Art. 7.

Il direttore della Cassa ademprivile ha la rappresentanza legale nell'Istituto.

Interviene nelle adunanze del Consiglio d'amministrazione della Cassa con voto consultivo, e ne esegue le deliberazioni.

Lo stipendio del direttore non potrà essere superiore alle L. 6000 annue.

Art. 8.

Per la nomina del ragioniere di ciascuna Cassa ademprivile di cui nel penultimo capoverso dell'art. 7 della legge (testo unico), il Consiglio di amministrazione aprirà un concorso per titoli e, occorrendo, anche per esame.

Al concorso non potranno essere ammessi che cittadini italiani aventi il diploma di ragioniere rilasciato da un istituto tecnico del Regno e gli altri requisiti che saranno stabiliti nell'avviso di concorso.

I concorrenti saranno giudicati da una Commissione composta del presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa ademprivile e di due membri nominati dal Consiglio anche fuori del suo seno, uno dei quali versato nelle discipline della ragioneria.

Art. 9.

Il direttore e gl'impiegati di ciascuna Cassa ademprivile saranno inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ramo rendite popolari vitalizie.

I contributi da versare dalla Cassa ademprivile e le ritenute sugli stipendi dei detti impiegati saranno stabilite con apposita convenzione che interverrà fra l'Amministrazione della Cassa ademprivile e quella della Cassa nazionale di previdenza.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa ademprivile formerà il regolamento interno e disciplinare che sarà sottoposto all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio

CAPO II.

Concessione in enfiteusi dei beni di origine ademprivile.

Art. 11.

Appena ricevuti in consegna i fondi riconosciuti liberi e disponibili, la Cassa ademprivile, fattane la classificazione in categorie, a termini dell'art. 4 della legge (testo unico), procede sollecitamente, valendosi, ove occorra, dell'ispezione forestale e della Regia cattedra ambulante d'agricoltura, per ciascun fondo ad essa devoluto ed assegnato alla terza categoria, alle seguenti operazioni:

a) ripartizione dei beni in quote capaci di essere utilmente concesse in enfiteusi e non inferiori a cinque ettari;

b) formazione dei capitolati per la concessione delle quote, nei quali devono essere stabilite le condizioni intese a promuovere la costruzione di case coloniche e di stalle che possano soddisfare ai precetti dell'igiene e della zootecnica, o devono essere indicate le colture agrarie di piante erbacee ed arboree stimate più rimuneratrici.

Nel fare la ripartizione il Consiglio curerà che ogni quota sia possibilmente libera di servitù e che le quote di peggiore qualità siano più estese e che le quote capaci di irrigazione siano invece limitate, per modo da permettere la coltura intensiva; fisserà le vie ed i passaggi per accedere alla strada pubblica, ad un fiume, ad una fonte, ad una casa e ad altro che possa riuscire di vantaggio comune.

Art. 12.

Compiute le operazioni, di cui nel precedente art 11, la Cassa ademprivile bandisce il concorso per la concessione in enfiteusi delle quote in cui è stato ripartito ciascun fondo. L'avviso di concorso alla assegnazione di tali quote è pubblicato gratuitamente nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, nel foglio degli annunzi legali della Provincia e nell'albo pretorio del Comune nel quale sono situati i beni.

Art. 13.

Coloro che intendono concorrere devono presentare al presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa ademprivile domanda in carta libera, contenente:

a) nome, cognome, patria, età, professione e stato di famiglia;

b) aumento offerto sul canone enfiteutico;

c) dichiarazione di obbligarsi, sotto pena di decadenza, a coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della quota concessa;

d) tutte quelle altre notizie o proposte che si stimeranno utili.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa, spirato il termine fissato nell'avviso di concorso, delibererà sulle domande presentate col criterio indicato nella prima parte dell'art. 4 della legge (testo unico).

I contratti di concessione enfiteutica, fatti in carta libera, devono essere corredati dei tipi di frazionamento catastale. Occorrendo, si procede alla immissione in possesso delle quote concesse a spese degli enfiteuti.

Art. 14.

Contro le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa ademprivile in merito alla concessione delle quote di terreno, è ammesso il ricorso al prefetto il quale risolve la controversia con decreto motivato, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il decreto del prefetto è provvedimento definitivo.

CAPO III.

Anticipazioni della Cassa ademprivile.

Art. 15.

Per ottenere le anticipazioni dalla Cassa ademprivile, di cui nel n. 2 dell'art. 1 della legge, i Monti frumentari e nummari, le Casse agrarie e i Consorzi agrari devono presentare al Consiglio di amministrazione della Cassa:

1° una domanda in carta libera nella quale deve essere indicata la somma richiesta e gli scopi alla quale è destinata;

2° un estratto della situazione, a data corrente, dei conti dell'Istituto richiedente.

Prima di accogliere le domande di anticipazione l'Amministrazione della Cassa può assumere informazioni sulle condizioni economiche dell'Istituto.

Art. 16.

Le domande di anticipazione presentate dagli enfiteuti, dalle Società cooperative agrarie riconosciute e dai proprietari e conduttori di terre per gli scopi indicati nei nn. 3 e 4 dell'art. 1 della legge, devono contenere:

1° la indicazione dei lavori o degli acquisti ai quali è destinata la somma richiesta;

2° la descrizione del fondo o dei fondi sui quali può essere accesa l'ipoteca;

3° la durata dell'anticipazione, il numero, l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata di ammortamento.

Quando l'anticipazione è chiesta per la esecuzione di lavori, alla domanda deve essere unito il piano dei lavori che si intende eseguire col relativo fabbisogno.

Art. 17.

Le anticipazioni della Cassa ademprivile ai Monti frumentari e nummari non possono complessivamente per ciascun Monte superare la somma di L. 10,000, ai termini dell'art. 12 della legge (testo unico).

Le anticipazioni alle Casse agrarie, non possono essere superiori, nel loro complesso, al capitale di ciascuna di esse posseduto, secondo l'art. 19 della legge.

La misura delle anticipazioni che possono essere concesse ai Consorzi agrari sarà, per ciascuno di essi, determinata dal Consiglio di amministrazione della Cassa ademprivile, come prescrive l'art. 22 della legge.

Art. 18.

Le anticipazioni fatte dalla Cassa ademprivile ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari devono estinguersi in un periodo di tempo non maggiore ai quattro anni.

Le anticipazioni fatte agli enfiteuti e alle Società cooperative agrarie riconosciute, per acquisto di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, devono essere estinte in un periodo di tempo non maggiore di sei anni, eccetto il caso di somministrazioni di cui nella prima parte dell'art. 53. Quando le anticipazioni predette siano date in natura, ne deve essere pagato il prezzo entro lo stesso periodo di tempo.

È in facoltà della Cassa di pattuire cogli enti e le persone sovvenute il pagamento delle anticipazioni date o del prezzo di quelle in natura, sia in una sola volta alla scadenza convenuta, sia in rate semestrali con gli interessi a scalare.

Art. 19.

Le anticipazioni fatte dalla Cassa ademprivile agli enti ed ai privati, di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge e per gli scopi che non siano quelli indicati nell'articolo precedente, possono essere rimborsate entro un periodo di tempo non maggiore di 50 anni.

Quando le somme date in anticipazione siano somministrate ratealmente a misura che procedono i lavori, il periodo dell'ammortamento incomincia dalla data dell'ultima somministrazione e nel periodo delle somministrazioni, il mutuatario paga soltanto gli interessi sulle somme effettivamente ricevute.

Il rimborso delle anticipazioni si effettua mediante pagamento di semestralità eguali comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento del capitale anticipato.

Art. 20.

Per la costituzione del privilegio speciale consentito dall'art. 1° della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), l'atto scritto di cui nell'art, 3 della legge stessa, deve contenere:

1° l'indicazione precisa della qualità del mutuatario, cioè se enfiteuta, società cooperativa agraria, proprietario di terre, conduttore o mezzadro;

2° la descrizione degli oggetti e dei prodotti sui quali viene costituito il privilegio;

3° la misura dei diritti che il mutuatario possiede sugli oggetti e sui prodotti anzidetti;

4° la espressa costituzione del privilegio con la indicazione della durata di esso;

5° la enunciazione della somma per la quale il privilegio è costituito, della misura dell'interesse pattuito sul prestito e la destinazione della somma stessa agli scopi indicati nell'art. 1° della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844.

6° l'indicazione se il privilegio è costituito a garanzia di cambiali (quante e di quale somma ognuna) o di un conto corrente.

Quando gli oggetti o i prodotti dovessero, per condizioni speciali, trovarsi o essere trasportati in luogo diverso dal fondo cui servono o da cui provengono, si farà espressa menzione di tale condizione nell'atto costitutivo del privilegio.

Quando il contratto del prestito non è fatto con la forma cambiaria o con atto separato, ma nello stesso atto di costituzione del privilegio, questo deve anche determinare i tempi e i modi di restituzione delle somme costituenti il prestito.

Art. 21.

La registrazione presso l'ufficio del registro e la registrazione nel registro speciale del conservatore delle ipoteche, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª) e la rinnovazione di cui nell'art. 9 della legge medesima devono essere fatte a cura dell'Istituto creditore.

I certificati di iscrizione possono, quando l'Istituto lo consenta, essere stesi in calce all'atto originale di costituzione del privilegio.

Art. 22.

Le anticipazioni di cui nell'art. 19 devono risultare da atto scritto, il quale, oltre alle indicazioni enunciate nell'art. 17, deve contenere:

1° le norme per la somministrazione rateale delle somme mutuate, quando sia pattuita, a misura della esecuzione dei lavori;

2° la costituzione, quando ne sia il caso, del privilegio speciale sopra il maggior valore che acquisterà il fondo dopo eseguite le opere per effetto dell'anticipazione consentita dall'art. 22 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), o della ipoteca consentita dall'art. 17 della legge 31 maggio 1903, n. 254 sulle case popolari;

3° la dichiarazione dei creditori ipotecari anteriori, nel caso dell'art. 28 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª);

4° l'elezione di domicilio da parte del debitore, nel circondario del tribunale dove sono situati i fondi, per sè e suoi successori ed alienatari.

Art. 23.

Nelle anticipazioni garantite col privilegio speciale di cui negli articoli 22, 23 e 28 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), si concorderanno fra le parti le basi e le condizioni del contratto da avere effetto dopo che sia stata depositata la perizia del fondo e siano state adempiute le altre formalità indicate nell'art. 23 della legge medesima. Dopo ciò la Cassa ademprivile farà procedere alla stipulazione del contratto e, previe le opportune inscrizioni, incomincierà la consegna delle somme mutuate per l'inizio dei lavori.

Art. 24.

La Cassa ademprivile può promuovere direttamente ed a spese del mutuatario negligente, l'esecuzione della seconda perizia e l'adempimento delle altre formalità prescritte dall'art. 25 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), per l'accertamento del maggior valore del fondo risultante dai lavori per i quali l'anticipazione fu accesa.

CAPO IV.

Premi agli enfiteuti.

Art. 25.

Per la concessione dei premi, di cui nell'art. 6 della legge (testo unico), il Consiglio d'amministrazione di ciascuna Cassa ademprivile deve chiederne l'autorizzazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, dimostrando che l'Istituto si trova nelle condizioni indicate nell'articolo predetto o può, senza turbare il normale servizio dei prestiti, destinare una parte dei fondi propri nella concessione dei premi.

Oltre alla dimostrazione predetta il Consiglio di amministrazione della Cassa deve presentare, assieme alla domanda, il progetto del concorso a premi che intende bandire.

CAPO V.

Rimborso del contributo dello Stato.

Art. 26.

Alla fine dell'undecimo anno dalla data dell'ultimo versamento della somma di L. 1,800,000 somministrata dallo Stato alla Cassa ademprivile di Cagliari e di L. 1,200,000 somministrata alla Cassa ademprivile di Sassari, le Casse stesse incominceranno il rimborso delle somme ricevute.

Tale rimborso si effettuerà nel periodo di cinquant'anni, mediante annualità che non dovranno essere inferiori ciascuna: per la Cassa ademprivile di Cagliari, nel primo decennio a L. 28,000, nel successivo ventennio a L. 36,000 ed a L. 41,000 nell'ultimo ventennio; per la Cassa ademprivile di Sassari, nel primo decennio a L. 18,000, nel successivo ventennio a L. 24,000 ed a L. 27,000 nell'ultimo ventennio.

Ogni rata sarà versata alla fine dell'anno cui si riferisce nella tesoreria dello Stato, aumentata degl'interessi a scalare nella misura del 2 per cento.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Cassa ademprivile guarentisce il rimborso delle somme dovute allo Stato.

TITOLO II.

Monti frumentari e nummari

CAPO I.

Dotazione dei Monti frumentari e nummari.

Art. 27.

Il contributo delle Confraternite della Sardegna per la ricostituzione dei Monti, nella misura non superiore al 10 per cento della rendita netta, come prescrive l'art. 9 della legge (testo unico), deve essere versato annualmente alle Casse ademprivili di Cagliari e di Sassari secondo la rispettiva circoscrizione.

I Consigli di amministrazione delle due Casse ademprivili distribuiranno annualmente il fondo così raccolto, per integrare il patrimonio dei Monti frumentari e nummari dei Comuni cui ri-

spettivamente appartengono le Confraternite, che si mostrasse insufficiente ai bisogni del luogo e per costituire il patrimonio di nuovi Monti nei Comuni nei quali se ne dimostri necessaria la istituzione.

Art. 28.

Quando per formare o accrescere la dotazione in grano dei Monti frumentari, occorra applicare le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge, il prefetto, sentita la Commissione amministratrice del Monte, invita il Consiglio comunale a concedere gratuitamente la estensione di terreno che sia sufficiente a tale scopo.

Il Consiglio comunale deve provvedere entro due mesi dall'invito del prefetto; e qualora entro quel termine non provveda, il prefetto fa procedere di ufficio alla scelta e concessione del terreno, e stabilisce la durata di questa, non oltre i dieci anni.

Art. 29.

Per la coltivazione gratuita dei terreni, di cui nell'articolo precedente, adempiute le condizioni indicate nell'art. 10 della legge, la Giunta provinciale amministrativa emette la relativa ordinanza e stabilisce la durata della coltivazione stessa.

La Commissione amministratrice del Monte formerà il ruolo delle prestazioni d'opera che trasmetterà al Consiglio comunale.

Nel formare il ruolo deve tener conto delle speciali condizioni che nel Comune sono portate dalle consuetudini o giustificate dalla natura del terreno o da altre circostanze.

Art. 30.

Ogni capo di famiglia, abitante o possidente nel Comune in cui ha sede il Monte, può essere obbligato a dare annualmente tante giornate di lavoro quante sono necessarie per la coltivazione del fondo, in proporzione delle bestie da lavoro che possiede e, quando non ne possegga, per ogni individuo maschio atto al lavoro dai 16 ai 60 anni che faccia parte della sua famiglia.

La Commissione amministratrice del Monte potrà consentire che la prestazione abbia luogo in giorni festivi.

Art. 31.

Agli effetti degli articoli 36 e 38 la Commissione del Monte determina in apposita tariffa il valore in denaro di ogni giornata di lavoro personale e il prezzo giornaliero dell'impiego delle bestie da lavoro coi relativi attrezzi.

Art. 32.

La Commissione del Monte fissa il tempo nel quale dovranno eseguirsi le prestazioni.

Il ruolo e la tariffa saranno pubblicati nel primo giorno festivo dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale, e devono rimanere affissi nell'albo del Comune per 10 giorni.

Di questa pubblicazione si deve, nei Comuni rurali, dare notizia alla popolazione per mezzo di pubblico bando.

Art. 33.

Entro il termine fissato nell'articolo precedente, gl'interessati possono reclamare alla Giunta provinciale amministrativa.

I reclami, a cura del presidente della Commissione del Monte, con le osservazioni di questa, devono essere inviati alla Giunta provinciale amministrativa, la quale pronunzia definitivamente nel termine di un mese.

Art. 34.

Il ruolo e la tariffa sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati nell'albo del Comune per 10 giorni.

Il ruolo e la tariffa sono riveduti ogni anno, e per le variazioni di essi si esegue la procedura indicata in questo e negli articoli precedenti.

Art. 35.

È in facoltà del contribuente di convertire in denaro le prestazioni di opera.

In tal caso deve farne dichiarazione al presidente della Commissione del Monte, nei cinque giorni successivi alla pubblicazione del ruolo e della tariffa e nei 30 giorni successivi deve versare la somma relativa al montista.

Art. 36.

Sono esenti dalla prestazione del lavoro personale di cui nell'art. 29:

a) coloro che vivono esclusivamente col lavoro retribuito a giornata;

b) coloro che non hanno raggiunto l'età di anni 16 e coloro che hanno superato quella di 60 anni;

c) coloro che sono a salario fisso per tutto l'anno presso i coltivatori, siano questi o no proprietari;

d) gli agenti forestali, le guardie comunali e le guardie campestri.

Alle esenzioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), non si farà luogo quando le persone si trovino nelle condizioni di possidenza di cui al precedente art. 30.

Art. 37.

La mancata prestazione di lavoro personale porta l'obbligo della conversione in danaro della prestazione stessa.

Art. 38.

La riscossione delle prestazioni volontariamente convertite in denaro e non pagate, nel termine indicato nell'art. 35 e di quelle indicate nell'art. 37, si esegue dal montista in base al ruolo formato dalla Commissione del Monte e reso esecutivo dal prefetto.

L'escussione dei contribuenti morosi viene fatta dal montista coi privilegi fiscali consentiti dalla legge vigente sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 39.

I componenti la Commissione del Monte, insieme ai venti maggiori contribuenti del Comune, scelgono a turno fra di loro una delegazione per esercitare la vigilanza sull'esecuzione materiale delle prestazioni di opera, sul raccolto del grano e sulla introduzione di questo nel magazzino del Monte.

La sorveglianza tecnica sulla cultura del terreno è esercitata dal direttore della cattedra ambulante, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 10 della legge (testo unico).

Art. 40.

La misurazione del grano prodotto, prima della esportazione dalle aie, deve risultare da verbale, formato alla presenza di almeno due membri della Commissione del Monte.

Altro verbale deve formarsi per la consegna del grano al montista.

Copie autentiche di tali atti sono rimesse al prefetto.

Art. 41.

La concessione gratuita del terreno può cessare anche prima del termine di cui nell'art. 29, quando il prefetto su proposta del Consiglio comunale, di accordo con la Commissione del Monte, riconosca sufficiente la dotazione in grano del Monte.

Art. 42.

I terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi, dovranno, a cura dell'Ufficio del genio civile, essere consegnati alla Cassa ademprivile della rispettiva Provincia, redigendone verbale, al quale sarà allegato il tipo della località.

L'amministrazione della Cassa, mediante avviso inserito nel foglio degli annunzi legali della Provincia e pubblicato in ciascun Comune ove sono situati i terreni per un periodo di tempo non inferiore ai tre mesi, rende noto al pubblico l'elenco dei terreni disponibili perchè i proprietari confinanti possano, in quel termine, far valere i loro diritti di preferenza all'acquisto.

Nell'elenco sarà indicato il prezzo dei terreni corrispondenti alla fronte delle singole proprietà, determinato in base a stima compilata dal genio civile.

Il pagamento del prezzo di acquisto potrà farsi anche a rate.

Scaduto il termine predetto, i terreni che non siano stati chiesti in acquisto dai proprietari saranno concessi in enfiteusi, ai sensi del n. 5 dell'art. 12 della legge (testo unico).

La concessione in enfiteusi sarà effettuata mediante pubblici incanti sulla base di capitolati.

L'incanto sarà reso noto mediante avviso inserito almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'asta, nel foglio degli annunzi legali della Provincia o pubblicato in ciascun Comune ove sono situati i terreni da concedere in enfiteusi.

La trattativa privata non sarà consentita se non dopo riusciti deserti due esperimenti di asta.

La concessione in enfiteusi sarà fatta con l'obbligo di introdurre nei terreni quei miglioramenti che saranno prescritti nei capitolati approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa ademprivile.

Art. 43.

I Consigli di amministrazione delle due Casse ademprivili, distribuiranno il prodotto della vendita dei terreni di cui nell'articolo precedente, a misura che lo realizzeranno ai Monti frumentari e nummari della Provincia che ne abbiano maggior bisogno o lo destineranno alla costituzione del patrimonio dei nuovi Monti nei Comuni nei quali se ne dimostri necessaria la istituzione.

Con lo stesso criterio i Consigli di amministrazione delle Casse ademprivili distribuiranno ai Monti della Provincia, annualmente, il prodotto dei canoni dei terreni concessi in enfiteusi.

Capo II.

Consorzi di Monti frumentari e nummari.

Art. 44.

Quando due o più Monti frumentari o nummari esistenti in Comuni contermini vogliono costituirsi in Consorzio, le Commissioni amministratrici dei singoli Monti devono, unite in assemblea, preparare lo statuto del Consorzio, il quale deve contenere le norme:

a) per la formazione e per il funzionamento dell'amministrazione consorziale;

b) per la distribuzione del credito agli agricoltori dei Comuni consorziati;

c) per le guarentigie che deve offrire il montista del Consorzio;

d) per la formazione di un fondo di riserva del Consorzio;

e) per la compilazione delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali del Consorzio.

Lo statuto del Consorzio è approvato dal Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile della rispettiva Provincia ed omologato dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 45.

Costituito il Consorzio con la propria amministrazione nella quale devono essere i rappresentanti dei Monti consorziati, cessano di funzionare le Commissioni amministratrici di questi e ciascun Monte apporta nel Consorzio il suo patrimonio.

Qualora il Consorzio si voglia sciogliere, lo scioglimento deve essere deliberato dai due terzi degli amministratori del Consorzio ed approvato dal Consiglio di amministrazione della Cassa ademprivile della rispettiva Provincia. In tal caso ciascun Monte riprende il patrimonio apportato nel Consorzio accresciuto di una quota proporzionale del fondo di riserva.

Se vi sono state perdite, queste sono ripartite proporzionalmente al patrimonio di ciascun Monte conferito.

Capo III.

Operazioni dei Monti frumentari e nummari.

Art. 46.

Ogni Monte frumentario e nummario deve essere regolato da uno statuto, il quale deve contenere le norme:

a) per il funzionamento della Commissione amministratrice;

b) per la natura delle malleverie che devono dare i richiedenti il prestito;

c) per le guarentigie che deve offrire il montista;

d) per la distribuzione degli utili annuali;

e) per la formazione delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali.

Nello statuto deve essere fissata la retribuzione mensile e annuale del montista.

Gli statuti dei Monti frumentari e nummari sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa ademprivile della rispettiva Provincia ed omologati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 47.

Entro il mese di agosto il presidente della Commissione del Monte, invita con pubblico avviso gli agricoltori del Comune a presentare, nel termine di 15 giorni, le domande per essere ammessi alla assegnazione ordinaria dei prestiti in grano, di strumenti agricoli o di denaro.

Le domande deve contenere l'indicazione:

a) della qualità del richiedente, se cioè, proprietario, conduttore, mezzadro, enfiteuta;

b) della quantità di grano, degli strumenti agricoli o della somma di denare di cui i richiedenti hanno bisogno;

c) della estensione del terreno preparato per la semina;

d) dello scopo a cui serve il grano chiesto in prestito e della destinazione agricola del prestito in denaro;

e) delle malleverie offerte dai richiedenti.

Art. 48.

La Commissione del Monte determina, per ogni singolo richiedente, la quantità di grano, gli strumenti agricoli o la somma di denaro da concedersi a prestito, dando la preferenza ai piccoli coltivatori, e forma un elenco per ordine alfabetico e con la indicazione delle domande, del prestito chiesto e concesso e delle malleverie.

Nell'elenco è indicata, per ogni categoria di prestiti, la misura dell'interesse che sui medesimi deve essere corrisposto, e che non potrà in nessun caso superare quella stabilita nell'ultimo capoverso dell'art. 13 della legge (testo unico).

Art. 49.

Gli elenchi devono essere compilati entro dieci giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande e pubblicati per affissione all'albo del Comune; rimangono affissi per dieci giorni e sono comunicati al Consiglio di amministrazione della Cassa ademprivile della rispettiva Provincia.

Coloro la cui domanda non sia stata ammessa in tutto o in parte, qualora i loro reclami siano respinti dalla Commissione amministratrice del Monte, possono ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa ademprivile della rispettiva Provincia, il quale provvede inappellabilmente sentita la Commissione del Monte.

La presentazione dei ricorsi non sospende la esecuzione dell'elenco.

Art. 50.

La Commissione non può concedere alcun prestito, nè direttamente, nè per interposta persona:

a) ai debitori morosi;

b) a chi non presenti idonea malleveria;

c) a chi non è maggiore di età o non abbia la libera amministrazione dei suoi beni, quando non sia legalmente rappresentato.

Nella concessione dei prestiti agli amministratori del Monte devono osservarsi i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 16 della legge (testo unico).

Art. 51.

Oltre il riparto ordinario autunnale in caso di esuberanza di fondi, si concederanno prestiti per scopo agricolo, in altre epoche, mediante formazione di elenchi suppletivi, osservate le norme stabilite nell'art. 48 per il riparto ordinario.

La domanda e l'atto col quale si concede il prestito devono indicare gli scopi agricoli ai quali deve essere applicato.

Quando il prestito non sia impiegato negli usi indicati nell'atto, il Monte dovrà chiederne l'immediata restituzione.

Art. 52.

Il presidente della Commissione del Monte fissa il giorno in cui incominci la distribuzione dei prestiti nel periodo autunnale, la quale deve continuare nei giorni successivi senza interruzione.

Il mutuatario rilascia una obbligazione secondo la formula indicata da apposito modulo.

L'obbligazione è firmata dal mutuatario, dal fideiussore e dal depositario. Qualora uno o più dei mutuatari fossero analfabeti, l'obbligazione sarà da questi crocesegnata ma deve essere firmata da due testimoni. Il fideiussore in entrambi i casi è solidale col debitore. L'obbligazione fa piena prova in giudizio.

Art. 53.

I prestiti in grano devono essere restituiti nel raccolto successivo alla data di concessione del prestito.

La restituzione deve essere eseguita dal debitore prima di asportare dall'aia il grano raccolto. Il depositario deve recarsi sull'aia e scegliere il grano della migliore qualità e domanderà, ove occorra, il sequestro conservativo, secondo le disposizioni dell'articolo 921 del Codice di procedura civile.

Il Monte gode del privilegio stabilito dall'art. 1958, n. 5 del Codice civile.

Il procedimento coattivo deve esplicarsi con la forma dei privilegi fiscali stabiliti dalla legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico) per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 54.

La scadenza per la restituzione dei prestiti in denaro è stabilita annualmente dalla Commissione del Monte non oltre il mese di novembre.

È ammessa, alla fine del primo anno, la rinnovazione del prestito per un altro anno soltanto, e per il solo capitale o per parte di esso.

Art. 55.

Almeno due mesi prima del periodo del raccolto il depositario trasmette al prefetto, per l'approvazione, la lista di tutti i debitori correnti e arretrati, riconosciuta regolare e firmata dal presidente della Commissione

Questa lista serve di titolo esecutivo per la procedura contro i debitori che alla scadenza del loro prestito non abbiano pagato e deve essere conforme ad apposito modulo.

Il depositario deve accusare ricevuta della lista approvata, e deve inviarne copia alla Cassa ademprivile.

TITOLO III.

Casse agrarie

Art. 56.

I nuovi statuti delle Casse agrarie esistenti e gli statuti delle nuove Casse, escluse quelle costituite con la forma di Società cooperative in nome collettivo, deliberati dai rispettivi Consigli di amministrazione o dagli enti fondatori sono approvati con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 57.

Gli statuti delle Casse agrarie devono contenere le norme:

a) per la formazione, la rinnovazione e il funzionamento del Consiglio di amministrazione, il quale non potrà essere minore di tre nè maggiore di cinque componenti, compreso il presidente;

b) per la concessione dei prestiti agli scopi indicati nell'art. 20 della legge;

c) per il servizio dei depositi a risparmio quando ne siano autorizzate a norma dell'art. 19 della legge (testo unico);

d) per la nomina e la revoca degli impiegati;

e) per la formazione del conto annuale e per la distribuzione degli utili;

f) per la custodia dei titoli e valori di proprietà della Cassa.

Art. 58.

Le Casse agrarie, le quali intendono funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, devono presentare domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1° copia autentica della deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Cassa intorno all'assunzione del nuovo servizio;

2° statuto contenente le disposizioni intorno al servizio dei depositi a risparmio;

3° stato attivo e passivo della Cassa alla chiusura del mese precedente a quello in cui si presenta la domanda.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, promuove il R. decreto col quale la Cassa agraria è autorizzata a funzionare come Cassa di risparmio esercente il credito agrario.

Art. 59.

Le Casse agrarie costituite con la forma di Società cooperativa in nome collettivo, adempiute, per la loro costituzione, le formalità volute dal Codice di commercio, devono rimettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio una copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il Ministero ha facoltà di suggerire quelle modificazioni che reputa opportune per il buon funzionamento della Cassa ai fini della legge.

Art. 60.

Per essere inscritti alla Cassa agraria, ai sensi dell'art. 21 della legge (testo unico), gli agricoltori del Comune devono presentare domanda all'Amministrazione della Cassa.

La domanda deve contenere le indicazioni:

a) della qualità del richiedente, se cioè, proprietario di terre, conduttore, mezzadro o enfiteuta;

b) della estensione e destinazione agricola del terreno posseduto o coltivato;

c) del numero dei capi di bestiame, qualora ne possegga.

L'Amministrazione della Cassa agraria ha facoltà di controllare l'esattezza delle dette indicazioni.

Art. 61

L'Amministrazione della Cassa agraria forma il ruolo degli agricoltori inscritti, che sarà permanentemente affisso in un locale dell'Istituto accessibile al pubblico.

Nello stesso locale deve essere affisso l'elenco degli agricoltori cancellati dal ruolo.

Art. 62.

Sono cancellati dal ruolo degli agricoltori inscritti ammessi al credito:

1° coloro che non abbiano pagato nel termine convenuto il diritto di primo ingresso, di cui nell'art. 21 della legge (testo unico);

2° coloro che non abbiano, alle scadenze pattuite, rimborsato, in tutto o in parte, il prestito ricevuto.

Il diritto di primo ingresso può essere pagato in una sola volta all'atto della inscrizione, o in rate mensili di una lira ciascuna.

Art. 63.

Nel Consiglio d'amministrazione della Cassa agraria devono essere rappresentati gli agricoltori inscritti in numero non minore di due.

I rappresentanti degli inscritti devono essere eletti direttamente da questi con le norme che saranno stabilite nello statuto della Cassa.

I revisori dei conti devono essere scelti fra gli agricoltori inscritti e da questi designati.

L'ente fondatore della Cassa ha però facoltà di aggiungere ai revisori una persona che abbia speciale competenza contabile.

Art. 64.

Per le operazioni che compiono le Casse agrarie sono applicabili, nelle parti che concernono i prestiti in denaro, le disposizioni degli articoli 47 a 54 del presente regolamento.

TITOLO IV.

Disposizioni di ordine generale

Art. 65.

I Monti frumentari e nummari, le Casse agrarie e i Consorzi agrari della Sardegna possono funzionare come enti intermediari per l'esercizio del credito agrario della Cassa di risparmio del Banco di Napoli, ai sensi della legge 7 luglio 1901, n. 334 e dell'art. 83 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844.

Art 66.

Prima di consentire le sovvenzioni agli enti indicati nell'articolo precedente, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli ha facoltà di chiedere alla Cassa ademprivile della rispettiva Provincia le notizie intorno all'ammontare delle sovvenzioni da questa concesse agli enti predetti, agli scopi agricoli pei quali furono date e alle scadenze delle medesime.

Alla fine di ciascun semestre la Cassa di risparmio del Banco di Napoli comunicherà alla Cassa ademprivile della rispettiva Provincia la situazione delle sovvenzioni da essa date agli enti intermedi e la Cassa ademprivile comunicherà alla Cassa di risparmio predetta la situazione dei prestiti concessi agli enti stessi.

Art. 67.

Qualora il Ministero di agricoltura, industria e commercio deleghi la vigilanza sui Monti frumentari e nummari e sulle Casse agrarie ai direttori delle due Casse ademprivili, questi devono comunicare alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli i risultati delle ispezioni eseguite agli enti sovvenuti dalla Cassa di risparmio predetta.

Nello stesse condizioni sono comunicati alla Cassa medesima anche i risultati delle ispezioni eseguite direttamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

TITOLO V.

Vigilanza governativa

Art. 68.

La vigilanza sulla Cassa ademprivile è esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio per mezzo dell'ufficio di ispezione e di vigilanza sugli istituti di credito e di previdenza.

Il Ministero esercita anche la vigilanza sui Monti frumentari e nummari, sulle Casse agrarie e sui Consorzi agrari. Ma può delegare la vigilanza sui Monti frumentari e nummari e sulle Casse agrarie ai direttori delle due Casse ademprivili, ai sensi dell'articolo 25 della legge (testo unico).

Il fondo del soppresso consorato dei Monti, che deve concorrere nelle spese della vigilanza governativa, sarà versato alla Cassa ademprivile, la quale ne terrà conto o gestione separati.

Per la vigilanza sui Consorzi agrari il Ministero potrà servirsi dei direttori delle cattedre ambulanti delle due Provincie.

Art. 69.

Ciascuna Cassa ademprivile rimette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, non più tardi dei primi quindici giorni di ogni mese, la situazione dei conti del mese precedente, e nei primi quattro mesi di ciascun anno, il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente.

Nelle situazioni mensili e nei rendiconti annuali deve essere apposta la dichiarazione sottoscritta dagli amministratori e dai revisori che essi sono conformi alle verità.

Il Ministero ha facoltà di chiedere all'amministrazione della Cassa tutte le informazioni che reputerà necessarie.

Art. 70.

I Monti frumentari e nummari, le Casse agrarie e i Consorzi agrari rimettono alla Cassa ademprivile della rispettiva Provincia, le situazioni semestrali dei conti non più tardi del mese successivo alla fine del semestre cui si riferiscono e i rendiconti annuali nel termine stabilito nell'articolo precedente.

Le situazioni e i rendiconti devono essere muniti della dichiarazione di conforme alla verità, sottoscritta dagli amministratori e dai revisori.

Art. 71.

Le ispezioni alla Cassa ademprivile, ai Monti frumentari o nummari, alle Casse agrarie ed ai consorzi agrari sono ordinarie o periodiche e straordinarie.

Le ispezioni periodiche si fanno, di regola, una volta l'anno e si compiono mercè gli opportuni riscontri dei registri e dei titoli di credito e della Cassa degli Istituti.

Quando il Ministero ravvisi la necessità di una ispezione straordinaria, l'ispettore dovrà farà un'inchiesta completa ed esauriente sopra ogni parte della gestione.

Le ispezioni straordinarie possono anche essere chiesta dai soci delle Casse agrarie e dei Consorzi agrari che rappresentino un quinto almeno del numero totale dei soci dell'Istituto.

Art. 72

Ogni ispezione periodica o straordinaria deve essere eseguita nel giorno stesso in cui gli ufficiali incaricati di compierla si presentano all'Istituto, nè può essere rimandata per qualsiasi motivo ad altro giorno.

Occorrendo più di un giorno, si prosegue nei giorni successivi senza interruzione, con quelle precauzioni che gli ufficiali stessi crederanno necessarie per assicurarne il risultato.

Nell'eseguire le ispezioni si deve avere riguardo alle esigenze del pubblico servizio dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione o la Commissione amministratrice dell'Istituto e il direttore di esso o coloro che li rappresentano, sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dagli ufficiali che hanno l'incarico dell'ispezione e devono fare assistere all'ispezione il capo dei servizi ai quali si riferisce il riscontro.

Art. 73.

I risultati di ogni ispezione devono essere accertati per mezzo di processo-verbale. Qualora sorga contestazione fra gli ufficiali del Governo e quelli dell'Istituto, deve farsene particolareggiata menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gl'interessati,

ciascuno dei quali può farvi inserire le dichiarazioni che reputa opportune.

Il processo-verbale dell'ispezione è spedito entro cinque giorni dalla chiusura di esso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, con una relazione nella quale l'ispettore esporrà le sue osservazioni e i suoi giudizi intorno all'andamento dell'Istituto, alle cause degli inconvenienti che fossero accertati e ai provvedimenti necessari per rimuoverli.

Le irregolarità gravi che possono dar luogo a provvedimenti devono essere denunziate immediatamente.

Una copia del processo-verbale dell'ispezione è rilasciata alla amministrazione dell'Istituto.

Il processo-verbale sarà presentato al Consiglio d'amministrazione o alla Commissione amministratrice dell'Istituto nella sua più vicina adunanza ed anche prima, se dalla ispezione risultino fatti gravi.

Saranno pure presentate al Consiglio o alla Commissione le osservazioni del Ministero sui risultati della ispezione.

Art. 74.

Quando dall'ispezione risultino gravi irregolarità nell'amministrazione della Cassa ademprivile, dei Monti frumentari e nummari o delle Casse agrarie non costituite nella forma di Società cooperative in nome collettivo, o violazione della legge o dello statuto, il Ministero di agricoltura, industria e commercio può promuovere lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa ademprivile, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, e lo scioglimento del Consiglio di amministrazione o della Commissione amministratrice dei Monti frumentari e nummari o delle Casse agrarie mediante decreto Ministeriale.

Il commissario Regio della Cassa ademprivile è nominato con lo stesso decreto Reale di scioglimento del Consiglio di amministrazione; quello del Monte frumentario e nummario o della Cassa agraria è scelto dal ministro di agricoltura, industria e commercio su designazione dell'amministrazione della Cassa ademprivile della rispettiva Provincia.

Per le Casse agrarie costituite nella forma di Società cooperativa in nome collettivo e per i Consorzi agrari, il Ministero comunicherà i risultati dell'ispezione all'autorità giudiziaria per gli effetti dell'art. 153 del Codice di commercio.

Art. 75.

Il commissario Regio assume l'amministrazione dell'Istituto per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. Esso deve riferire ogni mese al Ministero sull'andamento dell'Istituto.

Per gli atti che eccedono i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione, il commissario Regio deve conseguire la preventiva approvazione del Ministero.

Art. 76.

Appena composta la nuova Amministrazione, il commissario Regio la convoca per dichiararla costituita ed immetterla nell'esercizio delle funzioni con la consegna dell'ufficio, dei titoli, dei valori e del numerario esistente in cassa. Di tutto ciò è esteso processo-verbale, sottoscritto in triplice esemplare dagli intervenuti, di cui uno è depositato nell'archivio dell'Istituto, uno è inviato al Ministero ed uno rimane presso il commissario Regio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il numero **CXXIV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testamento del 19 settembre 1617, col quale Bartolomeo Bandinelli istituiva erede universale delle sue sostanze l'Arciconfraternita di San Giovanni Decollato, detta della Misericordia, con l'obbligo di fondare in Roma un Collegio ove fossero mantenuti dodici giovani studenti figliuoli di fratelli di detta Arciconfraternita e, in mancanza, giovani studenti figliuoli di fiorentini dello Stato vecchio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio « Bandinelli » in Roma è eretto in ente morale e ne è approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATUTO del Collegio « Bandinelli ».

Art. 1.

Il Collegio « Bandinelli » ha origine dalla eredità lasciata alla Compagnia ora Arciconfraternita di San Giovanni Decollato, detta della Misericordia, da Bandinelli Bartolomeo, cittadino fiorentino, per testamento 19 settembre 1617 ed ha per scopo di accogliere in Roma 12 giovani studenti, mantenerli a convitto e provvedere alla loro educazione ed alla istruzione classica, tecnica, normale o commerciale di essi, compreso il pagamento delle relative tasse scolastiche.

Art. 2.

Il Collegio è destinato in primo luogo per i figli dei fratelli dell'Arciconfraternita di San Giovanni Decollato ed in mancanza di essi sono chiamati i figli di cittadini nati nel territorio che già formava lo Stato fiorentino, cioè nelle attuali Provincie di Firenze, Arezzo, Pisa e Livorno (esclusa l'Elba) e nei territori di Colle Val d'Elsa e Montepulciano (in provincia di Siena) di Pescia, Barga e Pietrasanta (in provincia di Lucca) e tuttora domiciliati ivi od in Roma.

Art. 3.

Il Collegio si mantiene interamente con le rendite del proprio patrimonio, distinto da quello dell'Arciconfraternita e costituito:

a) da rendita del Debito pubblico;
b) da fitti di fabbricati;
c) da frutti di censi.

Art. 4.

Pubblicato l'avviso annuale di conferimento dei posti, i figli di fratelli primi chiamati che aspirano a conseguirli, dovranno presentare l'istanza, unendovi il certificato di nascita comprovante che essi hanno raggiunto il 9° anno e non compiuto il 13° di età, la fede di battesimo e gli altri documenti da stabilirsi nel regolamento per far constare della loro buona condotta e sana costituzione fisica e della loro ammissione alle scuole classiche, tecniche e normali o commerciali già avvenuta o da conseguirsi entro l'anno.

Ove quest'ammissione non fosse poi conseguita nell'anno, il posto si considera come non conferito.

Qualora i figli dei fratelli aspiranti eccedessero il numero dei posti da conferirsi, si procederà ad una scelta colle norme da stabilirsi nel regolamento.

Il padre dell'aspirante, il suo tutore od altra persona solvente dovrà garantire il pagamento delle spese di vestiario e straordinarie non a carico del Collegio.

Art. 5.

Gli alunni del Collegio vi possono rimanere finchè non abbiano conseguita la licenza liceale o d'istituto tecnico o il diploma della scuola normale o commerciale; in ogni caso però il godimento del posto ottenuto non potrà durare più di 9 anni per quelli che attendono agli studi classici e di 8 per quelli iscritti agli altri corsi.

Gl'investiti decadono immediatamente da ogni loro diritto se per due anni consecutivi non ottengano la promozione neppure nelle sessioni suppletive di esame e se siano espulsi dalla scuola o dal Collegio per cattiva condotta.

Art. 6.

Esaurite le domande di cui all'art. 4 e non trovandosi fra gli aspiranti figli di fratelli un numero di giovani idonei sufficiente a coprire tutti i posti vacanti, si procederà alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'avviso di concorso ai posti disponibili da conferirsi ai figli di fiorentini dello Stato vecchio (come all'art. 2) che dimostrino di possedere i requisiti ed i titoli enumerati nel primo comma dell'art. 4.

Quest'avviso col relativo programma sarà comunicato al Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno pure essere partecipate a suo tempo le deliberazioni di nomina.

Saranno titoli di preferenza le attestazioni di studio e le condizioni meno agiate della famiglia. Le norme speciali da seguirsi nella scelta verranno determinate nel regolamento.

Art. 7.

Finchè per la insufficienza dell'attuale patrimonio il Collegio rimarrà chiuso, si corrisponderà ai giovani nominati secondo le norme sopra stabilite un assegno annuo e si pagheranno per essi le tasse scolastiche, lasciandoli a convivere nelle loro famiglie o presso persone nelle quali il Consiglio d'amministrazione riconosca qualità e condizioni tali da assicurare una buona educazione.

I giovani però dovranno risiedere in Roma e compiere gli studi indicati all'art. 1° nelle scuole ed istituti governativi o pareggiati.

Art. 8.

L'assegno annuo vien fissato come appresso:

per la 1ª ginnasiale o tecnica L. 450;
per la 2ª ginnasiale o tecnica L. 450;
per la 3ª ginnasiale o tecnica L. 500;
per la 4ª ginnasiale L. 500;
per la 5ª ginnasiale L. 550;
per la 1ª liceale o d'istituto tecnico L. 600;
per la 2ª liceale o d'istituto tecnico L. 600;
per la 3ª liceale o d'istituto tecnico L. 700;
per la 4ª d'istituto tecnico L. 700.

Gli assegni per i corsi normale e commerciale verranno determinati dal Consiglio d'amministrazione in analogia a quelli sopra stabiliti.

Alle norme pel pagamento annuale dell'assegno provvederà il regolamento ed alla durata e decadenza del diritto all'assegno medesimo sono applicabili le disposizioni dell'art. 5.

Art. 9.

Oltre l'assegno suddetto ed il pagamento delle tasse scolastiche, null'altro potrà essere corrisposto per verun titolo dall'Amministrazione del collegio agli investiti dei posti « Bandinelli ».

Art. 10.

Ogni altra erogazione delle entrate del Collegio sotto forma diversa da quella stabilita, quand'anche lo scopo fosse di sovvenire giovani studenti, è assolutamente vietata, dovendo tutti gli avanzi del bilancio essere destinati a ricostruire il patrimonio sufficiente per la riapertura del Collegio.

Art. 11.

All'amministrazione del patrimonio ed al governo del Collegio provvedono, secondo le rispettive competenze, la Congregazione generale della fratellanza e la Commissione amministratrice dell'arciconfraternita di San Giovanni Decollato.

Art. 12.

Gli impiegati ed inservienti dell'Arciconfraternita prestano servizio anche pel Collegio « Bandinelli », che concorre in proporzione delle sue rendite al pagamento degli stipendi e delle pensioni e indennità per gli impiegati ed inservienti ed alle spese per l'uso dei locali di amministrazione.

Art. 13.

I bilanci preventivi ed i resoconti consuntivi discussi ed approvati dalla Congregazione generale della fratellanza saranno trasmessi al Consiglio provinciale scolastico agli effetti dell'art. 18 del regolamento 3 novembre 1877, n. 4521. Le deliberazioni della Commissione amministrativa, concernenti atti che eccedono la semplice amministrazione, dovranno essere comunicate al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Art. 14.

Gli attuali investiti dei posti « Bandinelli » potranno fruirne anche nella forma stabilita dall'art. 8, previa domanda alla Commissione amministratrice.

Art. 15.

Con regolamento da approvarsi dall'autorità competente sarà provveduto all'attuazione del presente statuto.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

N. CXXV (Dato a Roma, il 2 aprile 1908), col quale si approvano alcune modificazioni recate allo statuto organico della Cassa di risparmio di Tolentino.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 20 dicembre 1907:

Converso Giovanni, vice cancelliere della pretura di Galatina, è privato dello stipendio dal 28 novembre 1907, per abusiva assenza dall'ufficio.

Il decreto Ministeriale 19 settembre 1907, nella parte riguardante

la nomina di Tommasone Vincenzo, alunno di 1ª classe nel tribunale di Lucera, a vice cancelliere della pretura di Muravera, con l'annuo stipendio di L. 1500, è revocato.

Miragliotta Gaetano, alunno gratuito al tribunale di Caltanissetta è tramutato al tribunale di Palermo.

Natale Carlo, alunno di 2ª classe nella 1ª pretura urbana di Roma, in aspettativa fino al 30 novembre 1907, è richiamato in servizio dal 1° dicembre 1907, ed è destinato al tribunale di Roma.

Bizzarri Amedeo, alunno di 2ª classe del tribunale di Roma, è tramutato alla 6ª pretura di Roma.

Ferrazzoli Augusto, alunno gratuito nel tribunale di Casale, esonerato dal servizio per adempiere all'obbligo della leva militare, è richiamato in servizio dal 1° gennaio 1908, ed è destinato alla 4ª pretura di Roma, con l'annua retribuzione di L. 720.

Con decreto Ministeriale del 23 dicembre 1907:

Cristino Alfredo, vice cancelliere della pretura di Mortara, è privato dello stipendio per abusiva assenza dall'ufficio, dal 1° dicembre 1907.

Ladorsa Antonio, vice cancelliere della pretura di Ceglie Messapica, è tramutato alla 1ª pretura di Bari, a sua domanda.

Avalle Giuseppe, alunno di 2ª classe alla pretura urbana di Torino, in aspettativa fino al 15 gennaio 1908, è richiamato in servizio nella stessa pretura urbana di Torino, dal 1° dicembre 1907.

Mazzotti Giovan Costante, alunno di 2ª classe nella 2ª pretura di Ravenna, è tramutato al tribunale di Ravenna.

Notari.

Con R. decreto del 7 novembre 1907,
registrato alla Corte dei conti il dicembre successivo:

Pagliuca Giulio, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Dragoni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Sanfilippo Pasquale, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Vagli Sotto, distretto notarile di Castelnuovo di Garfagnana.

Mignani Alessandro, notaro residente nel comune di Fasciandora, distretto notarile di Castelnuovo di Garfagnana, è traslocato nel comune di Piazza al Serchio, stesso distretto.

Con R. decreto del 10 novembre 1907,
registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre successivo:

Grotto Ferruccio, notaro residente nel comune di Medesano, distretto notarile di Parma, è traslocato nel comune di Pepognaga, distretto notarile di Mantova.

Goria Carlo, notaro residente nel comune di Villanova d'Asti, distretto notarile di Asti, è traslocato nel comune di Valfernera, stesso distretto.

Slerca Giovanni, notaro residente nel comune di Rivalta d'Adda, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Pieve d'Olmi, stesso distretto.

Giacomini Ferdinando, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Fara Novarese, distretto notarile di Novara, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Caprioli Angelo, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Buronzo, distretto notarile di Vercelli, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Lops Vincenzo, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Pezzana, distretto notarile di Vercelli, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Con decreto Ministeriale del 16 dicembre 1907:

È concessa:

al notaro Manunta Giuseppe, una proroga sino a tutto il 13 maggio 1908, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Orotelli, distretto notarile di Sassari.

Archivi notarili.

Con R. decreto del 7 novembre 1907,
registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre successivo:

A Bertolotto Angelo, conservatore e tesoriere dell'archivio notarile distrettuale di Savona, con l'annuo stipendio di L. 1400, è assegnato l'annuo stipendio di L. 2000, decorrenza dal 1° novembre 1907.

Economati dei benefizi vacanti.

Con R. decreto del 1° dicembre 1907,
registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1907:

Regis cav. uff. Lorenzo, segretario capo di 1ª classe nell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino, è, a sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, dal 1° gennaio 1908, nei termini dell'art. 1. lett. *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto del 21 febbraio 1895, n. 70, e gli è conferito il titolo onorifico di Economo generale dei benefici vacanti.

Culto.

Con R. decreto dal 5 dicembre 1907:

Sono stati autorizzati ad accettare:

la fabbriceria parrocchiale di Bottanuco, il legato di L. 3000, disposto del fu Pietro Fagioli;

la fabbriceria parrocchiale di Medalago, il legato di L. 2000, disposto dal fu Pietro Fagioli;

la fabbriceria parrocchiale di Sant'Alessandro in Colonna in Bergamo, in rappresentanza della chiesa sussidaria di San Leonardo, il legato di L. 1000, disposto dal fu Pietro Fagioli;

il R. subeconomo di Aversa, in rappresentanza del vacante beneficio parrocchiale di Santa Croce in San Cipriano d'Aversa, il legato di una casa, disposto dal fu sacerdote Antonio Diana;

il parroco della chiesa di Santa Giuletta, in Santa Giuletta, l'eredità lasciata dalla fu Maria Moroni in Gatti;

la fabbriceria parrocchiale di Brugora, comune di Arcellasco, il legato di un piccolo oratorio e dell'annua rendita di L. 50, disposto dal fu conte Stefano Stampa;

la fabbriceria parrocchiale di Vairono Cremasco, il legato di L. 40 annue, disposto dal fu Antonio Annotti;

la fabbriceria parrocchiale di San Bartolomeo in Gallio, l'eredità lasciata dal fu Vincenzo Pertile;

il parroco del SS. Crocifisso in Taranto, il legato dell'annua rendita pubblica di L. 600, disposto dalla fu Angela Nardelli vedova Carbonelli;

la fabbriceria parrocchiale di Ognissanti in Orzignano, il legato di una casetta e della biblioteca, disposto dal fu sacerdote Giovanni Battista Stocchiero;

la fabbriceria della chiesa parrocchiale di Angera, il legato di L. 2000, disposto dalla fu Marcellina Forni;

la Società missionaria della chiesa metodista episcopale di New York, in via di sanatoria, ad acquistare un terreno in Perano, provincia di Chieti;

la Società missionaria della chiesa metodista episcopale di New York, in via di sanatoria, ad acquistare una casa in Calosso, provincia di Alessandria;

la Società missionaria della chiesa metodista episcopale di New York, in via di sanatoria, ad acquistare un terreno in Albanella, provincia di Salerno.

È stato concesso il R. assenso all'erezione in parrocchia autonoma della chiesa di San Giovanni Battista in Frise, frazione del comune di San Pietro Monterosso.

Con Sovrane determinazioni del 5 dicembre 1907:

È stata autorizzata la concessione del *R. placet* alle Bolle vescovili, colle quali furono nominati:

Filizzola sac. Adolfo al canonicato delle Anime Purganti nel capitolo cattedrale di Poggio Mirteto.

Corradi sac. Aristodemo è stato canonicamente istituito nel canonicato penitenzierale nel capitolo cattedrale di Carpi.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1907:

La Deputazione per l'amministrazione della R. chiesa Carolina alla Guadagna in Palermo è stata sciolta.

Il R. subeconomo dei benefici vacanti di Palermo è stato incaricato alla temporanea amministrazione dell'ente suddetto sino alla costituzione della nuova deputazione.

È stato concesso il R. assenso alla riunione in un solo dei due benefici coadiutorali esistenti nella parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Ceriana.

Con Sovrana determinazione dell'8 dicembre 1907:

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet* alle Bolle vescovili con le quali furono nominati:

Capursi sac. Enrico all'ufficio ed annessa prebenda di maestro cerimoniere nel capitolo cattedrale di Giovinazzo.

Rucci sac. Francesco al canonicato arcidiaconale nel capitolo cattedrale di Giovinazzo.

Con R. decreto del 20 novembre 1907,
registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre successivo:

È stato respinto il ricorso del comune di Anghiari contro la decisione del 26 marzo 1906 della Giunta provinciale amministrativa di Arezzo, che dispose lo stanziamento d'ufficio nel bilancio del detto Comune della somma di L. 987.30, quale concorso, corrispondente ad un terzo circa della spesa, per i lavori di restauro alla chiesa ed alla casa canonica della parrocchia di San Clemente in Toppole.

È stato respinto il ricorso del comune di Piana dei Greci contro la decisione del 5 giugno 1905 della Giunta provinciale amministrativa di Palermo, che accogliendo un ricorso del parroco della chiesa di San Demetrio in Piana nei Greci, ordinava la reiscrizione nel bilancio comunale, per l'anno 1905, della spesa di L. 200 pel predicatore quaresimale e di L. 30 pel primo sabato di quaresima.

Con R. decreto del 1° dicembre 1907,
registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre successivo:

È stato respinto il ricorso del comune di Venetico contro la decisione del 22 dicembre 1905 della Giunta provinciale amministrativa di Messina, dichiarando il Comune obbligato a corrispondere al parroco di Venetico il supplemento di congrua nella somma annua di L. 128.82.

Con R. decreto del 5 dicembre 1907,
registrato alla Corte dei conti il giorno 20 successivo:

È stato accolto il ricorso del sacerdote Salvatore Erroi, economo curato della parrocchia della SS. Annunziata in Tuglie, e del subeconomo dei benefici vacanti in Nardò contro la decisione del 14 aprile 1905 della Giunta provinciale amministrativa di Lecce, dichiarando il comune di Tuglie obbligato ad iscrivere nel proprio bilancio la somma annua di L. 300 per spese di culto.

È stato accolto il ricorso del Capitolo della chiesa cattedrale di Chiusi contro la deliberazione del 21 novembre 1905 del Consiglio comunale di Chiusi, che eliminava dal bilancio di quel Comune per l'anno 1906 lo stanziamento di L. 176.40 pel predicatore quaresimalista, nonchè contro la decisione del 9 gennaio 1906 della Giunta provinciale amministrativa di Siena, che approvava il bilancio predetto.

Con R. decreto del 19 dicembre 1907:

È stato concesso l'*exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati:

Solimeo sac. Antonio ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Campagna.

Rossi Brunori sac. Angelo al beneficio parrocchiale di San Bartolomeo in Piagge, comune di Ascoli Piceno.

Venturi sac. Evaristo al beneficio parrocchiale di Santa Maria in Durazzano, comune di Ravenna.

Quaglia sac. Giuseppe al beneficio parrocchiale dei SS. Angeli Custodi in Arguello.

Laudi sac. Giuseppe al beneficio parrocchiale della SS. Annunziata in Rotondi.

Con Sovrana determinazione del 19 dicembre 1907:

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet* alle Bolle vescovili, con le quali furono nominati:

Piluscio sac. Michele ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Bitonto.

Guzzini sac. Giuseppe al canonicato teologale nel capitolo cattedrale di Recanati.

Voglino sac. Felice al canonicato primiceriale nel capitolo cattedrale di Ventimiglia.

Labombarda sac. Michele ad un canonicato vacante nel capitolo cattedrale di Giovinazzo.

Con R. decreto del 22 dicembre 1908:

Sono stati nominati in virtù del R. patronato:

Allegri sac. Giovanni alla parrocchia di Cabriolo di Borgo San Donnino.

Tescari sac. Ernesto alla parrocchia di San Silvestro in Santa Caterina di Vicenza.

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle Pontificie con le quali furono nominati:

Moglicco sac. Ettore al primicerato nel capitolo cattedrale di Gerace.

Del Gaudio sac. Francesco Paolo ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Castellammare di Stabia.

Burzio sac. Bartolomeo Giuseppe al beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Panerano.

Zubiani sac. Antonio al beneficio parrocchiale di San Cassiano in Prata Camportaccio.

Con Sovrana determinazione del 22 dicembre 1907:

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet* alle Bolle vescovili colle quali:

I sacerdoti Luigi Robini, Gaetano Abbatescianni, Francesco Pablantonio e Matteo Attoma, nominati con precedente decreto il primo ed il secondo ai canonicati teologale e catechista, e ciascuno degli altri due ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Bari, sono stati canonicamente istituiti nei benefici suddetti.

Il sacerdote Carmelo Marino, nominato con precedente decreto al canonicato arcidiaconale nel capitolo cattedrale di Girgenti, di R. patronato, è stato canonicamente istituito nel canonicato medesimo.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0|0, cioè: n. 470,270 d'iscrizione sui registri della Direzione generale

per L. 48.75, al nome di *De Roberti* Pasquale fu Francesco, domiciliato in Cosenza con ipoteca a favore dello Stato, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Roberti* Pasquale, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 aprile 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 480,059 d' inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 405, al nome di *De Roberti* Pasquale fu Francesco, domiciliato in Cosenza, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Roberti* Pasquale, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 aprile 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,288,916 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 396,504 del nuovo consolidato 3.75 per L. 48.75 al nome di Tollini *Mario* di Nicone, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tollini *Ernesto* di Nicone, ecc, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 aprile 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consol. 3.75 0[0 cioè: n. 511,181 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 1125-1050, al nome di Gallo *Candida* di Serafino, nubile, domiciliata a Ceva (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gallo *Candidina, figlia naturale di Gallo Serafina*, nubile, domiciliata a Ceva (Cuneo), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 aprile 1908.

Per il direttore generale.
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 466,074 d' inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 127.50-119 al nome di Cortinois *Luigi* di Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cortinois *Antonio* (vulgo Luigi) di Giovanni Battista, minore, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 aprile 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi, 25 aprile, in lire 100.05.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell' industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

24 aprile 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 86 —	101 99 —	102.67 90
3 1/2 % *netto*.	102.79 17	101.04 17	101 68 61
3 % *lordo*....	68.99 17	67.79 17	68 83 42

CONCORSI

MINISTERO D AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento professionale

Concorso al posto di direttore nella R. scuola d'arte applicata all'industria in Venezia.

PROROGA.

Il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli al posto di direttore della R. scuola superiore d'arte applicata all'industria in Venezia, indetto con avviso del 12 marzo 1908, è prorogato fino a tutto il 31 maggio 1908.

Roma, addì 18 aprile 1908.

Per il ministro
G. C. SIEMONI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Il telegrafo ci trasmise ieri la notizia della firma dei trattati, convenzioni e memoriali apposta dai plenipotenziarii delle potenze interessate per i mari del Baltico e del Nord, aggiungendo che le condizioni speciali dei vari atti sarebbero state conosciute quando se ne sarebbe creduto opportuna la pubblicità. Sembra che tale opportunità sia presto giunta, perchè un dispaccio da Berlino in data di ieri reca i particolari della convenzione firmata in quella città per il mare del Nord. Essi sono i seguenti:

« I Governi di Germania, Danimarca, Francia, Gran Brettagna, Paesi Bassi e Svezia, animati dal desiderio di consolidare i legami di buon vicinato e di amicizia esistenti tra i loro Stati rispettivi e di contribuire alla conservazione della pace generale e riconoscendo che la loro politica in rapporto alle regioni limitrofe del mare del Nord ha per iscopo il mantenimento dello *statu quo* territoriale attuale, dichiarano che sono fermamente risoluti a conservare intatti e a rispettare reciprocamente i diritti sovrani, di cui godono attualmente i loro paesi sui loro territori in queste regioni.

« Nel caso in cui, secondo la opinione di uno dei Governi qui sopra designati, lo *statu quo* territoriale attuale nelle regioni limitrofe del mare del Nord fosse minacciato da qualsiasi avvenimento, le potenze firmatarie della presente dichiarazione entreranno in comunicazione per concertarsi mediante un accordo da concludersi tra loro sulle misure che giudicheranno utile prendere nell'interesse del mantenimento dello *statu quo* nei loro possedimenti.

« La presente dichiarazione sarà ratificata nel più breve termine possibile. Le ratifiche saranno depositate a Berlino il più presto che si potrà, e al più tardi il 31 dicembre 1908. Sarà redatto alla consegna di ogni ratifica un processo verbale, copia certificata del quale sarà consegnata per via diplomatica alle potenze firmatarie. In fede di che i plenipotenziari, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno firmato, ecc., ecc. ».

A questa dichiarazione è annesso il seguente memoriale:

« Al momento di fare la dichiarazione i sottoscritti, per ordine dei loro rispettivi Governi, credono dover precisare:

« 1° che il principio del mantenimento dello *statu quo* consacrato dalla dichiarazione non mira che all'integrità territoriale di tutti i possedimenti attuali delle alte parti contraenti nelle regioni limitrofe nel mare del Nord e che per conseguenza la dichiarazione non potrà in alcun modo essere invocata quando si trattasse del libero esercizio del diritto di sovranità delle alte parti contraenti sui loro possedimenti relativi summenzionati.

« 2° Il mare del Nord sarà considerato come estendentesi verso l'Est fino alla sua unione colle acque del mare Baltico.

Da Pietroburgo, anche in data di ieri, giunge poi il testo della dichiarazione riguardante il mar Baltico, che è così concepito:

« S. M. l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, S. M. il Re di Danimarca, S. M. l'Imperatore di Russia, S. M. il Re di Svezia, essendo animati dal desiderio di consolidare i vincoli di buon vicinato e di amicizia esistenti fra i loro Stati rispettivi e di contribuire con ciò al mantenimento della pace generale, e riconoscendo che la loro politica riguardo alle regioni limitrofe al mar Baltico ha per oggetto il mantenimento dello *statu quo* territoriale attuale, i loro Governi dichiarano che essi sono fermamente risoluti a mantenere intatti i diritti dell'Imperatore di Germania Re di Prussia, del Re di Danimarca, dell'Imperatore di Russia e del Re di Svezia per quanto riguarda le loro posizioni continentali o insulari nelle dette regioni.

« Nel caso in cui lo *statu quo* territoriale attuale nelle regioni limitrofe al mar Baltico fosse minacciato da qualsiasi avvenimento, le quattro potenze firmatarie della presente dichiarazione si metteranno tra loro in comunicazione per intendersi sulle misure che esse stimeranno utile di prendere nell'interesse del mantenimento dello *statu quo*. In fede di che i plenipotenziari debitamente autorizzati a questo scopo hanno firmato, ecc., fatto a Pietroburgo, ecc. ».

Alla dichiarazione è annesso il seguente memoriale:

« Al momento di firmare la dichiarazione d'oggi i sottoscritti, per ordine dei rispettivi Governi, credono di dover precisare:

« Che il principio del mantenimento dello *statu quo*, consacrato dalla detta dichiarazione, non mira che all'integrità territoriale di tutti i possedimenti attuali delle alte parti contraenti nelle regioni limitrofe al mar Baltico e che per conseguenza la dichiarazione non potrà in alcun modo essere invocata quando si tratterà del libero esercizio del diritto di sovranità delle alte parti contraenti sui loro possedimenti rispettivi surricordati ».

Tanto i giornali tedeschi quanto i russi, pubblicando i suddetti trattati, li commentano benevolmente, ritenendoli come nuovi elementi per la conservazione della pace europea.

***

Le ultime notizie dal Marocco confermano la marcia verso Fez del pretendente Mulay Hafid e dicono che egli ha preso la via di Safi per non urtarsi con le truppe francesi che sono a Settat, tra Rabat e Fez.

Il corrispondente del *Times* da Tangeri, narra poi di un colloquio da lui avuto a Rabat con il Sultano Abdel-Aziz e dice di averlo trovato molto più ottimista che nell'udienza avuta da lui nello scorso settembre. Il corrispondente aggiunge:

« E' evidente che Abdel-Aziz non conosce che le buone notizie e non si rende conto della gravità della situazione. Il Sultano confida che la campagna fatta da suo fratello terminerà presto, perchè egli non potrà arrivare a Fez, nè ritornare a Marrakesch. Crede che la fuga o l'arresto di Mulay Hafid siano imminenti ».

Il corrispondente dice di non avere visto nulla che giustifichi questo ottimismo. L'esercito sceriffiano de-

stinato a riprendere Fez è più che mai in cattive condizioni, e l'attitudine delle tribù diviene sempre più insolente.

Abdel-Aziz ha espresso tutta la sua fiducia nei francesi e la sua gratitudine per l'appoggio che gli dànno ed ha manifestato l'intenzione di introdurre serie riforme al Marocco.

* * *

Il telegrafo ci trasmise la notizia dell'attentato contro il presidente della Repubblica del Guatemala. Un dispaccio da New-York, 24, reca:

« Telegrafano da Guatemala che il presidente Cabrera ha inviato alle potenze un comunicato, nel quale annunzia che è stato scoperto un grave complotto diretto contro di lui, complotto del quale il recente attentato è una manifestazione. Per suo ordine diciotto dei capi del complotto sono stati giustiziati. Altri cospiratori, che sono nelle mani dell'autorità militare, saranno pure condannati a morte. Fra questi ultimi si trova un individuo arrestato l'anno scorso per complicità in un tentativo di assassinio contro il presidente.

« Cabrera dichiara di aver la prove che la maggior parte di queste persone sono implicate nel complotto ed esse saranno giustiziate senza ritardo.

« In un proclama al paese Cabrera dice che ha fiducia nella fedeltà del popolo e dice che manterrà rigorosamente l'ordine.

« Quantunque tutto sia tranquillo in apparenza, la situazione è veramente grave. La città è nelle mani dell'autorità militare. Gli affari sono in parte sospesi; lo spirito rivoluzionario regna in vari ambienti. Vi sono individui che non indietreggiano dinanzi a nulla per fare scomparire Cabrera. Questi da tre mesi non si è mostrato che una volta o due in pubblico ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In Campidoglio. — La seduta tenuta ieri sera dal Consiglio comunale di Roma, sotto la presidenza del sindaco, comm. Nathan, si iniziò con una unanime deplorazione di un selvaggio delitto compiutosi ad Ariccia. Il sindaco pronunziò nobili parole, accolte da vive approvazioni.

Esaurite alcune interrogazioni si riprese la discussione del bilancio intorno alle spese facoltative straordinarie. La discussione procedette interessante e animata. Il bilancio venne interamente approvato.

Il Consiglio, quindi, si riunì in seduta segreta.

Il Congresso delle donne italiane. — Egregiamente ieri il Congresso ha proceduto nei suoi lavori, sia nelle singole sezioni, sia nella seduta plenaria del pomeriggio.

Le elezioni degli uffici di presidenza delle sezioni diedero i risultati seguenti:

Sezione lettere ed arte. — Pres. signora Dora Melegari - Vice pres. sign. Adelaide Moroni, Teresa Franchi-Tua, Donna Bice Tittoni - Segretarie sign. Teresita Guernasconi, Dora Prunetti, Maria Stella.

Sezione educazione ed istruzione. — Pres. contessa Pasolini - Vice pres. sign. Mild-Ponc - Segretarie sign. Danieli e Parbucci.

Sezione emigrazione. — Pres. contessa Danieli - Vice pres sign. Amari e Berio - segretarie sign. Correnti, Perazzi e Pironti.

Sezione assistenza e previdenza. — Pres. sign. Omboni - Vice pres. signore Orlando, Cavalletto, Lidya Poet e Buchner.

Sezione igiene. — Pres. sign. Ricordi - Vice pres. marchesa Lucifero, dott. Rovere-Moretti, Wollemborg e Novich - Segretarie sign. Meo, Boggio e Mascardi.

Sezione giuridica. — Pres. Linda Malnati — Vice pres. Teresa Labriola - Segretarie Ferrari e Galassi.

La discussione dei temi portati all'ordine del giorno delle singole sezioni riuscì interessante e talvolta vivace quanto piena di grazia e di genialità.

Nel pomeriggio le congressiste in assemblea generale discussero sul complesso tema « Lavoro e salario femminile ». Onorò di sua presenza la riunione S. A. R. la principessa Laetitia, che si trattenne fino al completo esaurimento delle lunghe, molteplici discussioni riguardanti variati temi, quali la « Cassa di maternità », il « Lavoro delle donne operaie », le « Industrie casalinghe e la donna », le « Artiste da teatro », ecc.

Fra vivi applausi all'Augusta signora che attentamente aveva seguito le discussioni e alla presidenza, la seduta venne tolta alle ore 17.

Il programma per il giorno di lunedì 27 è il seguente:

Lunedì 27, ore 9: Lavoro delle singole sezioni, ore 15: Adunanza a sezioni riunite — Comunicazioni di signore estere: M.me Alphen Salvador « Ecoles infirmières »; M.me Avril de Saint Croix « La maison d'Auteuil » M me Emy von Rumpler « Protettorato morale e sorveglianza dei bambini orfani ed abbandonati »; M.me Alexandra David « Femminismo »; M.me Louise Richter « Lyceum club »; M.rs Ogilvie Gordon « Ufficio d'informazioni scolastiche ».

*** Il ricevimento che doveva aver luogo questa sera nel museo capitolino in onore delle signore congressiste avrà luogo invece la sera di martedì 28, nel palazzo dei Conservatori, in onore del 1° Congresso femminile e delle rappresentanze, Comitati, ecc., intervenuti al concorso ippico internazionale.

I commercianti tedeschi in Roma. — È giunta in Roma, da Napoli, arrivatavi dall'Oriente, una comitiva di oltre un centinaio di commercianti e industriali germanici, parecchi dei quali colle loro signore.

La Camera di commercio, l'Associazione commerciale e la Società dei negozianti di Roma, nonchè l'Associazione pel movimento dei forestieri daranno alcuni ricevimenti in loro onore.

Uno di questi sarà una straordinaria illuminazione a bengala del Colosseo, con scelto programma musicale.

Agli ospiti il nostro saluto.

L'Esposizione olearia a Roma. — Il Comitato organizzatore per l'Esposizione di olî, macchine olearie e imballaggi per prodotti agricoli, promossa dalla Società nazionale degli olivicultori, ha deliberato che l'inaugurazione abbia luogo domenica 30 maggio prossimo, a Roma, alle ore 11, nei locali dello Sferisterio spagnuolo in piazza Cavour.

Lega navale italiana. — A Genova, iermattina, sono incominciati i lavori del Congresso della Lega navale.

Presiedeva l'on. Fiamberti. Si approvò per acclamazione l'invio di un telegramma di felicitazione a S E il ministro della marina, Mirabello, per la prontezza con la quale venne mobilizzata la flotta. Si discusse quindi lo svolgimento del programma della Lega e si approvò un ordine del giorno che invita la presidenza ad indicare i mezzi ed i metodi per esplicarlo. Si approvò poscia in massima la proposta di un viaggio in Oriente della Lega navale.

Nella seduta pomeridiana il Congresso procedette alla elezione della presidenza generale a schede segrete.

L'ammiraglio Canevaro aveva pregato di non venir rieletto, dovendo recarsi al Perù e rimanere assente molti mesi. Ma lo spoglio delle schede ha dato rieletto all'unanimità a presidente l'ammiraglio Canevaro.

Vennero poi eletti l'ammiraglio Astuto e il conte Savorgnan di

Brazzà a vice presidenti, l'ing. Sabatini a segretario generale ed il cav. Menzocchi a vice segretario generale.

Su proposta dell'ammiraglio Canevaro, il cav. Bonamico venne acclamato vice presidente onorario della Lega e consigliere straordinario per le sue alte benemerenze.

Nella mattinata i congressisti visitarono il cantiere Odero alla foce e l'incrociatore *Amalfi*, colà costruito e pronto per essere varato.

Dopo la seduta pomeridiana i congressisti si recarono al palazzo San Giorgio, ove il generale Canzio, presidente del Consorzio autonomo del porto, offrì loro un ricevimento. Quindi visitarono il porto.

Iersera alle ore 20.30 a bordo del piroscafo *Regina Elena* la Navigazione generale italiana diede un ricevimento in onore dei congressisti, che poscia alle ore 22 assistettero ad una festa in loro onore al Circolo artistico.

Pel movimento dei viaggiatori in Italia. — Fra la Direzione generale delle ferrovie di Stato ed il Touring club italiano si è concluso un accordo allo scopo di dare sempre maggiore sviluppo al movimento dei viaggiatori traverso le regioni d'Italia.

Secondo tale accordo, il Touring pubblicherà e distribuirà ogni anno ai propri associati, che costituiscono la parte migliore del pubblico turista, delle guide regionali ferroviarie illustrate, le quali, mediante il duplice contributo finanziario e morale dei due enti, formeranno la serie regolare di una nuova opera grandiosa di illustrazione metodica e di descrizione turistica del nostro paese, ad uso dei nazionali e dei forestieri.

Disposizione per gli automobili. — Il regolamento di polizia stradale dispone che deve essere rilevato il certificato d'idoneità ai conducenti di automobili che abbiano cagionato la morte o lesioni gravi alle persone. Si è però verificato che spesso vengono reclamati nuovi certificati da prefetti di altre provincie, che nulla sanno del ritiro della prima licenza. Ad evitare questi inconvenienti è stato fissato che i prefetti debbano dare notizia di ogni ritiro al Ministero, che farà pubblicare nel suo *Bollettino* il nome dei colpiti.

Movimento commerciale. — Il 25 corr. furono caricati a Genova 1046 carri, di cui 431 di carbone pel commercio e 50 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 439, di cui 138 di carbone pel commercio e 46 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 204, di cui 117 di carbone pel commercio e 30 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 314, di cui 148 di carbone pel commercio e 8 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 135 di cui 93 di carbone pel commercio e 42 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Marcantonio Colonna* è giunta a Porto Sudan il 23. La *Palinuro* è giunta a Cannes il 23.

Marina mercantile. — È giunto a Genova da Napoli e New York il *Re d'Italia*, del Lloyd Sabaudo. È pure giunto a Genova da Buenos Aires il *Tommaso di Savoia*, della stessa Società.

ESTERO.

L'Esposizione di Rio Janeiro. — Nei venti Stati del Brasile si lavora attivamente perchè l'Esposizione di Rio Janeiro, che avrà luogo quest'anno, riesca il più che sia possibile grandiosa.

A Rio Janeiro i lavori di sterramento sono spinti con massima alacrità alla Baia Vermelha e le costruzioni sono fatte con l'attività maggiore da esperti operai che vi lavorano giorno e notte.

Affermasi che la Mostra dello Stato di Santa Caterina riuscirà orignale e di una grande attrattiva.

Una nuova linea ferroviaria. — È stata solennemente inaugurata la nuova linea ferroviaria che unisce Guatemala a Puerto Barrios, sull'Atlantico, completandosi in tal modo, con la linea esistente che da quest'ultima città si estende al porto di San Josè, l'arteria ferroviaria, che, attraverso la Repubblica, unisce l'Oceano pacifico all'Atlantico.

Con la nuova ferrovia le merci potranno approdare più convenientemente a Puerto Barrios, dal quale porto le merci potranno essere trasportate in 48 ore a Guatemala, capitale e centro del movimento commerciale di tutta la repubblica.

Si calcola, che con la nuova via di comunicazione, i prodotti europei potranno, col minor percorso, economizzare sui noli almeno il 25 per cento del costo attuale, dato però che i noli chiesti dalla nuova impresa ferroviaria non vengano a ridurre di troppo lo sperato beneficio.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 24. — Runciman è stato rieletto deputato nella circoscrizione elettorale di Dewesburg, con una maggioranza di 1616 voti sul suo avversario, conservatore.

LONDRA, 24. — Si ha da Simla (India): I Mohmunds diventano più aggressivi e si avanzano su parecchi punti.

Forti distaccamenti sono stati dispersi a colpi di cannone. I mohmunds hanno attaccato un ponte, ma sono stati respinti.

Due brigate con gli effettivi completi hanno ricevuto l'ordine di concentrarsi alla frontiera di Peshawar per servire di riserva.

ATENE, 24. — Secondo telegrammi da Corfù ai giornali, le autorità hanno operato perquisizioni.

Una cinquantina di operai nomadi diretti in Epiro e che sono sbarcati ieri avevano indosso armi, cartuccie e dinamite.

Una ventina di essi hanno noleggiato un veliero e si sono recati sulla costa dell'Epiro. Appena sono sbarcati sono stati assaliti dalle truppe turche, che ne hanno uccisi undici.

CETTIGNE, 24. — Il principe Nicola è giunto ad Antivari proveniente da Venezia.

Nel suo viaggio di ritorno da Pietroburgo, alla frontiera russa il principe ha ricevuto il seguente telegramma dallo Czar:

« Ricevetti con infinito piacere la visita di Vostra Altezza Reale. Nel cuore di ogni buon russo questa visita lascierà un profondo ricordo. Che il buon Dio tenga Vostra Altezza ed il suo glorioso paese sotto la sua santa guardia ».

« *Nicola* ».

BRUXELLES, 24. — *Camera dei rappresentanti.* — Si vota la presa in considerazione della proposta per il *referendum* sulla legge coloniale. La presa in considerazione è respinta con 70 voti contro 39 e 5 astensioni.

MANCHESTER, 24. — Il ministro Winsten Churchill è stato battuto dal candidato conservatore, nella elezione d'oggi.

VIENNA, 24. — La Dieta tirolese è convocata per il 27 aprile.

MANCHESTER, 24. — Nell'odierna elezione legislativa Johnson Kick, conservatore ha avuto 5417 voti ed è stato eletto; Wintson Churchill, liberale, ha avuto 4988 voti e Dan Irving, del partito del lavoro, ne ha avuti 276.

Winsten Churchill era secondo la legge inglese obbligato a ripresentarsi agli elettori a causa del rimpasto del Gabinetto. Tutte le forze dell'opposizione si erano concentrate a Manchester per dare uno scacco al ministro liberale. Le suffragiste, i membri del partito del lavoro ed i cattolici facevano causa comune coi conservatori. La campagna elettorale da alcuni giorni era vivissima. I tre candidati avevano adoperato tutti i mezzi di *réclame* e quasi trecento automobili erano stati requisiti dai vari partiti.

WASHINGTON, 24. — In seguito a decisione del Gabinetto, Taft si recherà a Panama il 30 aprile a bordo dell'incrociatore *Prairie* che imbarcherà pure un distaccamento di fanteria di marina. Vi

è un certo numero di questioni pendenti fra gli Stati Uniti ed il Panama da una parte o fra il Panama e la Colombia dall'altra che saranno negoziate da Taft.

Si dice che sarebbe necessario che le concessioni fatte dal Panama agli Stati Uniti, che sono previste da protocollo, fossero comprese in un trattato permanente.

MEMPHIS (Tennesee), 24. — La piccola città di Walls (Mississipi) è stata distrutta stamane da un ciclone. Si segnalano tre morti e parecchi feriti.

PIETROBURGO, 24. — Da parecchie città russe si hanno notizie di grandi inondazioni.

A Kaluga il fiume Oka è salito a 17 metri. L'ospedale militare e la cattedrale sono inondati. Le comunicazioni sono interrotte nei Governi di Kaluga e di Orel.

Mosca è priva d'illuminazione elettrica. Le acque della Moskowa sono salite in certi luoghi fino ai secondi piani.

L'inondazione supera quella del 1856.

NEW YORK, 25. — Il ciclone già segnalato ha prodotto gravi danni negli Stati del sud e dell'ovest e specialmente nel Tennessee, nella Luisiana, nel Texas e nel Nebraska.

Quattro persone sono morte ed un centinaio ferite a Richland.

DUNDEE (Scozia), 25. — I Comitati liberali di Dundee hanno scritto al ministro del commercio, Wiston Churchill, offrendogli la candidatura nella circoscrizione politica di questa città.

LONDRA, 25. — Telegrafano da Aldershot al *Daily Graphic* che è stato deciso che, in occasione della visita del Presidente della Repubblica francese, Fallières, in Inghilterra, si faranno delle manovre invece di una rivista.

LONDRA, 25. — Il *Times* ha da Tokio: Le entrate dell'anno corrente presentano un aumento di sette milioni di sterline in confronto alle previsioni del bilancio.

Se si aggiungono a questa somma i crediti non impiegati, oltre otto milioni di sterline saranno disponibili per l'anno corrente.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 24 aprile 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757.19
Umidità relativa a mezzodì	52
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	1/2 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 16.1.
	minimo 5.2.
Pioggia in 24 ore	—

24 aprile 1908.

In Europa: pressione massima di 772 sull'Islanda, minima di 742 sui Paesi Bassi.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito in Sicilia e Calabria, disceso altrove fino a 4 mm. in val Padana; temperatura generalmente aumentata; pioggie sul Veneto, Liguria, Toscana e Sicilia.

Barometro: massimo a 763 in Calabria e Sicilia, minima a 758 lungo l'arco Alpino.

Probabilità: venti moderati prevalentemente del 3° quadrante al nord, deboli vari altrove; cielo vario o coperto al nord e centro con pioggie, generalmente sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 24 aprile 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima	TEMPERATURA precedente Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	coperto	agitato	15 5	9 5
Genova	coperto	mosso	15 2	10 2
Spezia	—	—	—	—
Cuneo	coperto	—	13 2	5 9
Torino	coperto	—	13 0	7 0
Alessandria	1/2 coperto	—	15 6	6 8
Novara	coperto	—	16 0	7 0
Domodossola	piovoso	—	11 5	5 0
Pavia	coperto	—	16 8	5 3
Milano	coperto	—	16 8	7 4
Como	coperto	—	15 8	7 1
Sondrio	coperto	—	13 4	4 4
Bergamo	coperto	—	13 8	6 1
Brescia	3/4 coperto	—	15 8	6 2
Cremona	1/4 coperto	—	15 7	6 8
Mantova	3/4 coperto	—	16 2	7 0
Verona	coperto	—	16 6	7 0
Belluno	1/2 coperto	—	11 9	4 5
Udine	3/4 coperto	—	13 5	6 8
Treviso	coperto	—	15 3	5 7
Venezia	sereno	calmo	14 0	7 4
Padova	1/2 coperto	—	15 1	5 8
Rovigo	coperto	—	11 5	6 0
Piacenza	1/4 coperto	—	15 6	6 7
Parma	1/4 coperto	—	15 4	7 8
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	17 2	5 6
Modena	3/4 coperto	—	15 6	6 9
Ferrara	1/4 coperto	—	16 2	6 0
Bologna	1/2 coperto	—	14 6	8 6
Ravenna	sereno	—	14 0	3 5
Forlì	1/4 coperto	—	16 2	5 4
Pesaro	sereno	calmo	15 0	7 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	16 0	5 0
Urbino	sereno	—	13 1	4 9
Macerata	sereno	—	15 4	6 1
Ascoli Piceno	sereno	—	12 5	6 0
Perugia	sereno	—	14 5	4 0
Camerino	sereno	—	11 3	4 1
Lucca	coperto	—	15 2	6 1
Pisa	coperto	—	16 0	6 0
Livorno	1/2 coperto	calmo	15 0	8 4
Firenze	coperto	—	15 9	5 2
Arezzo	1/2 coperto	—	15 3	3 8
Siena	1/4 coperto	—	13 1	4 0
Grosseto	coperto	—	17 2	9 2
Roma	coperto	—	15 7	5 2
Teramo	sereno	—	15 4	5 2
Chieti	sereno	—	13 3	6 0
Aquila	sereno	—	11 6	1 2
Agnone	—	—	—	—
Foggia	sereno	—	16 0	2 0
Bari	sereno	calmo	13 0	5 2
Lecce	sereno	—	15 2	6 3
Caserta	sereno	—	17 8	5 7
Napoli	sereno	calmo	14 3	8 2
Benevento	sereno	—	17 0	3 8
Avellino	sereno	—	14 9	5 2
Caggiano	sereno	—	9 8	3 0
Potenza	sereno	—	11 0	2 2
Cosenza	sereno	—	14 5	9 0
Tiriolo	sereno	—	12 0	2 5
Reggio Calabria	coperto	calmo	17 0	7 0
Trapani	sereno	calmo	16 2	7 3
Palermo	sereno	calmo	14 0	5 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	16 0	10 0
Caltanissetta	sereno	—	14 3	6 0
Messina	1/2 coperto	calmo	16 5	9 2
Catania	sereno	calmo	15 7	8 0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	16 4	12 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	18 0	5 2
Sassari	sereno	—	13 0	5 8

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.